

Va tassata in Italia la pensione all'italiano residente in Svizzera

Persone fisiche

Si applica la Convenzione:
erogata da un ente pubblico
italiano all'ex dipendente

Davide Settembre

Il trattamento pensionistico erogato dallo Stato italiano a favore di un cittadino italiano residente in Svizzera è soggetto ad imposizione in Italia nel caso in cui venga erogato da un ente pubblico e costituisca il corrispettivo di un'attività resa al medesimo soggetto. È quanto hanno stabilito i giudici della Cgt di Roma con la sentenza n. 9022/33/2024 (presidente e relatore Papa).

Nel caso esaminato, il contribuente impugnava l'avviso di accertamento col quale l'ufficio, a seguito del disconoscimento della residenza in Svizzera del ricorrente per l'anno 2016, assoggettava a tassazione la pensione erogata dall'Italia ma tassata in Svizzera. In particolare, il ricorrente si difendeva adducendo di avere trasferito nel 2014 la residenza in Svizzera, dove era andato ad abitare in una casa di sua proprietà. Inoltre, il contribuente dimostrava di essere iscritto all'Aire e produceva in giudizio documentazione atta a dimostrare che la residenza in Svizzera era effettiva e non fittizia (contratti, consumi elettrici e così via).

I giudici capitolini hanno respinto il ricorso. In prima battuta, la Corte ha ricordato che, da un punto di vista della normativa interna, occorre fare riferimento all'articolo 49, comma 2, lettera a), del Tuir che stabilisce che costituiscono redditi di lavoro di-

pendente e sono, quindi, imponibili ai fini Irpef, «le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati». Tali emolumenti, ove percepiti da un soggetto non residente, devono considerarsi prodotti in Italia (e, come tali, soggetti a tassazione in Italia) se corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nello Stato e da stabili organizzazioni nel territorio di soggetti non residenti (articolo 23, comma 2, lettera a) del Tuir).

La normativa interna deve essere tuttavia coordinata con le disposizioni convenzionali. In particolare, in base all'articolo 19 della Convenzione stipulata tra Italia e Confederazione Svizzera, affinché il trattamento pensionistico erogato dallo Stato italiano a favore di un cittadino italiano residente in Svizzera sia soggetto ad imposizione in Italia devono ricorrere congiuntamente le seguenti condizioni:

- 1 che la pensione sia erogata dallo Stato, dalle sue suddivisioni politiche o amministrative o da un suo ente locale;
- 2 che la stessa sia erogata come corrispettivo di un'attività resa ai medesimi soggetti pubblici (Cassazione n. 6153/2021).

Secondo i giudici nel caso in esame ricorrevano entrambe le condizioni, dal momento che la pensione era stata erogata dall'Inail ad un soggetto che aveva prestato servizio presso il medesimo ente. Secondo i giudici non poteva invece trovare applicazione la disposizione di cui al citato articolo 19 che prevede in via residuale il regime di tassazione esclusivo delle pensioni in Svizzera, se il soggetto ha acquisito la nazionalità svizzera. Infatti, nel caso esaminato, il contribuente aveva inoltrato la richiesta volta ad ottenere la nazionalità svizzera solo nel 2024.